COMMISSIONE V

DIFESA

LXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 475

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (1456) 476

PRESIDENTE 476, 479
SPIAZZI, *Relatore* 476, 479
CUTTITTA 476, 478, 479
VOCINO 476, 477, 478, 479
CARRON 476, 478
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 476, 479
CODACCI-PISANELLI 477, 478
ROVEDA 477
ORTONA 477
VIOLA 478
MIEVILLE 478
DE CARO RAFFAELE 479
PAGLIUCA 479

Disegno di legge (*Discussione*):

Concessione della Croce al merito di guerra ai militari e internati in Germania ed in Giappone. (1472) 479

PRESIDENTE 479, 480, 481, 482, 483
MATTEI, *Relatore* 479, 482
SPIAZZI 480, 481
CARRON 480, 481, 482, 483

PAG.

CUTTITTA 480
BOTTONELLI 481, 482
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 482
DE CARO RAFFAELE 482
COPPI ALESSANDRO 482

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Abrogazione dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936 n. 1225 recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1575) 483

PRESIDENTE 483, 484
MARZAROTTO, *Relatore* 483
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 484

La seduta comincia alle 9,50.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fadda, Greco Giovanni, Tanasco e Valandro Gigliola.

Discussione del disegno di legge: Composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. (1456).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Invito il relatore, onorevole Spiazzi, a svolgere la sua relazione.

SPIAZZI, *Relatore*. La necessità di questo provvedimento riguardante la « Composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » — destinato a sostituire il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 7, che, come è noto, ha continuato a funzionare fino ad oggi, benché automaticamente decaduto fin dal 9 maggio 1949, perché non convertito con la legge 5 maggio 1949, n. 178 — è, a mio avviso, sufficientemente illustrata dalla relazione ministeriale.

Purtroppo il decreto del 1944, emanato in speciali contingenze di guerra, presenta alcune deficienze, prima fra tutte la omissione delle disposizioni procedurali, contenute nell'articolo 15 della legge 9 maggio 1940, che stabiliscono la composizione della Commissione centrale di avanzamento.

Col presente provvedimento si è ovviato a tale deficienza, ripristinando le vecchie disposizioni procedurali e aggiornandole all'attuale transitoria situazione organica, ma si è voluto lasciare ancora il diritto di scelta dei componenti la Commissione al Ministro della difesa che, come uomo di parte, potrebbe incorrere in errate valutazioni di merito, suscitando nel delicato ambiente giustificati risentimenti e antipatiche considerazioni. Pertanto io sono del parere che i quattro o più generali in servizio permanente, destinati a far parte della Commissione centrale, debbano essere scelti tra i più anziani, di ruolo, e che non siano adibiti a speciali mansioni al di fuori dell'Esercito.

Concordo invece, per quanto riguarda la decorrenza del provvedimento, sulla data del 9 maggio 1949 — in cui è decaduto il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 7, purtroppo ancora operante — onde poter sanzionare fino ad oggi l'operato della Commissione di avanzamento.

CUTTITTA. Prima di entrare nella discussione generale, vorrei porre una questione preliminare: noi ci troviamo di fronte ad uno dei soliti provvedimenti frammentari nei confronti dei quali la Commissione ha costantemente adottato la sospensiva in attesa del provvedimento generale.

Particolarmente in questo caso, poiché il Ministro della difesa ha assicurato, anche recentemente, in sede di discussione sul bilancio delle Forze armate, che il disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali stava per essere presentato alla Camera, ritengo superflua ogni discussione. Eventuali questioni particolari potranno essere contemplate nelle disposizioni transitorie della futura legge. Pertanto propongo che nei confronti di questo disegno di legge venga approvata la sospensiva.

SPIAZZI, *Relatore*. In questo modo, si continua ad andare avanti con una legge giuridicamente inefficace.

VOCINO. Sarei d'accordo con l'onorevole Cuttitta se si trattasse di inquadrare nella legge generale norme riguardanti innovazioni, ma poiché in questo caso ci troviamo di fronte ad uno stato di necessità, come bene spiega la relazione, ritengo che la proposta dell'onorevole Cuttitta non possa esser presa in considerazione.

CARRON. Sono contrario alla sospensiva, perché ci troviamo di fronte ad una situazione che deve essere sanata per rientrare nella legalità.

SPIAZZI, *Relatore*. Sono contrario alla sospensiva, anzi confermo la mia richiesta di immediata approvazione.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario alla sospensiva, per le ragioni che sono state esposte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva presentata dall'onorevole Cuttitta.

(*Non è approvata*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

CUTTITTA. Si vuol sanare una situazione di fatto! Io penso che il Ministro abbia fatto male ad applicare una legge che non era più legge, e ritengo che la sospensiva, adottata in questo caso, avrebbe potuto indurlo a far cessare il funzionamento della Commissione centrale, in attesa della nuova legge che è ormai alle porte. Noi dobbiamo constatare che ci troviamo di fronte all'avvenuta violazione delle norme costituzionali da parte del potere esecutivo: la parola può sembrare grossa, ma il fatto rimane. E il fatto è questo: esisteva una legge del 1940, numero 370, che dettava le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione centrale di avanzamento di cui dovevano far parte, tra gli altri, dei comandanti di Armata o comandanti designati di Armata. Nel gennaio del 1944 però, poiché mancavano ufficiali di tali gradi, fu ema-

nato un decreto per riparare all'inconveniente. A questo punto la relazione ministeriale dice: « Senonché detto decreto-legge è stato escluso, in sede parlamentare, da quelli convertiti in legge con la legge 5 maggio 1949, n. 278, per cui, a decorrere dal 9 maggio 1949 — data dalla quale, come è noto, debbono intendersi decaduti i decreti-legge non convertiti — la Commissione centrale di avanzamento avrebbe dovuto funzionare secondo le norme dell'articolo 15 della citata legge 9 maggio 1940, n. 370 ».

Il Parlamento ha esaminato una serie di decreti per convertirli in legge, ed ha ritenuto di doverne escludere uno, tra gli altri, manifestando così una volontà precisa, in base alla quale il decreto in parola avrebbe dovuto cessare di aver valore il 9 maggio 1949 ! Il potere esecutivo, rappresentato dal Ministro, invece, ha continuato ad applicarlo per un anno e mezzo, incurante della volontà del potere legislativo, nonostante che la Commissione centrale di avanzamento si riunisse saltuariamente e potesse benissimo, quindi, sospendere il suo funzionamento per due-tre mesi, senza alcun inconveniente.

Pertanto se il Ministro fosse stato ossequiente alle disposizioni legislative avrebbe subito sospeso l'attività della Commissione (e la Commissione forse non s'è nemmeno riunita fino a tutto il settembre del 1949) e presentato di urgenza un disegno di legge al Parlamento. In otto giorni il disegno di legge sarebbe stato approvato, grazie anche alla maggioranza di cui il Governo dispone.

Ma ciò non è stato fatto, e noi oggi non possiamo approvare una sanatoria la cui portata è certamente superiore alle nostre facoltà.

Pertanto sono d'avviso che questo disegno di legge debba essere rimesso all'Assemblea la quale potrà stabilire fino a che punto si possa sanare il cattivo operato del Ministro della difesa. Presenterò formale proposta in tal senso.

VOCINO. Quanto ha detto l'onorevole Cuttitta ha il suo valore, ma va impostato diversamente. Anzitutto si dovrà stabilire quali siano gli scopi di questo provvedimento, dopodiché: se si vuole che la Commissione di avanzamento non funzioni fino a quando non sarà approvato questo disegno di legge, potrebbe comprendersi una richiesta di rimessione all'Assemblea; ma se, invece, si vuole che questa Commissione non resti paralizzata, se vi è la necessità di procedere a promozioni, evidentemente il disegno di legge dovrà essere subito discusso e modificato.

CODACCI PISANELLI. È stata sollevata una questione molto interessante dal punto di vista costituzionale, a proposito di questo disegno di legge, e si è fatto riferimento a quella legge di conversione di varî decreti-legge emanati nel periodo precedente alla delega legislativa del giugno 1944.

In questo caso si tratta di un decreto-legge del 3 gennaio 1944 che, essendo stato emanato prima della legge di delega, doveva essere convertito, secondo le norme allora in vigore.

Quando la Commissione speciale, nominata dalla Camera, esaminò per la conversione tutti i decreti-legge emanati nel periodo fra il 1944 e il 1946, ne escluse un certo numero, ma mentre per alcuni, espressamente contemplati, la conversione fu rifiutata, per altri, fra i quali quello di cui si discorre, non si entrò nel merito, lasciando semplicemente al Governo l'iniziativa di proporli per la conversione con separati disegni di legge, cosa che, per il decreto 3 gennaio 1944, non è stata fatta, in quanto si riteneva imminente la legge sull'avanzamento. E oggi non sarebbe più logico procedere alla conversione, né si potrebbe fare, essendo scaduti i termini.

In sostanza il Ministro non s'è messo in contrasto col Parlamento; ma vi è stata da parte sua soltanto una omissione in attesa che la materia venisse disciplinata dalla nuova legge. Ora si tratta di sanare una situazione di fatto e pertanto sono dell'avviso che il disegno di legge debba esser discusso ed approvato.

ROVEDA. L'onorevole Codacci Pisanelli ha chiarito che il decreto-legge non è stato respinto, ma è stato lasciato in sospeso; tuttavia le ragioni che hanno indotto l'onorevole Cuttitta ad annunciare una proposta di rimessione all'Assemblea mantengono il loro valore.

La Commissione centrale di avanzamento ha delle funzioni delicatissime, dovendo tutelare i diritti dei nostri ufficiali; perciò deve offrire tutte le garanzie di un normale funzionamento, e quindi, in attesa che tutta la materia sia risolta organicamente, dovrebbe essere regolata con norme provvisorie.

Ma abbiamo noi, come Commissione, la facoltà di emanare tali norme? Io credo di no, e quindi ritengo che la migliore soluzione sia quella di rimettere la questione all'Assemblea, ove la discussione potrà essere più ampia.

ORTONA. Ci troviamo improvvisamente di fronte ad un argomento particolarmente delicato, quale è quello dei rapporti fra Parlamento e potere esecutivo. Credo che per pri-

ma cosa si debba essere tutti d'accordo nel respingere qualsiasi considerazione di opportunità che, nel caso specifico, non avrebbe alcun valore. Le ragioni che possono interessare sono, invece, quelle addotte dall'onorevole Codacci Pisanelli, che cioè il decreto-legge del 3 gennaio 1944 non è stato respinto, ma è stato semplicemente « non convertito ». Io non so in quale testo si trovi la distinzione tra un decreto-legge non convertito ed un decreto-legge respinto. A me non risulta che tale distinzione esista. È nella natura del decreto-legge che la mancata conversione implichi decadenza, cioè nullità, inefficacia.

Pertanto ritengo che la rimessione all'Assemblea, perché decida nel suo potere sovrano, sia la soluzione più logica.

CODACCI PISANELLI. Si è osservato che non esiste una distinzione fra « mancata conversione » e « rigetto » di un decreto-legge. Faccio presente che io non ho affermato l'esistenza di questa distinzione: ho fatto la storia di quel che è accaduto, da cui scaturisce una situazione di fatto.

Quanto, poi, all'affermazione che il decreto-legge non convertito sia nullo, debbo precisare che essa è errata, in quanto la mancata conversione implica sì la perdita di efficacia, ma *ex nunc;* quindi permangono gli effetti prodotti sino a quel momento.

VIOLA. Ritengo che la materia sia troppo importante per poter essere trattata in una piccola assemblea come la nostra: essa richiede una discussione ben più ampia, in seno all'Assemblea plenaria.

MIEVILLE. Sono favorevole anch'io alla rimessione all'Assemblea.

CUTTITTA. Anche tenendo conto di quanto è stato fin qui detto, una cosa è certa: che il decreto è divenuto inoperante e quindi sono nulle tutte le deliberazioni prese dalla Commissione centrale di avanzamento fin dal 9 maggio 1949, tanto che ci si chiede, da parte del Governo, di approvare una legge con effetto retroattivo, per cancellare gli errori di un anno e mezzo, e sanare così un periodo di attività incostituzionale.

Ora, io domando all'onorevole Codacci Pisanelli: se noi non accogliessimo la richiesta, che cosa accadrebbe? Evidentemente, tutto l'operato della Commissione centrale cadrebbe, in quanto essa non aveva il diritto di costituirsi come si è costituita.

In queste condizioni, il minimo che si può chiedere, anche per scaricarci di eventuali responsabilità, è di rimettere la discussione all'Assemblea. Si tratta di una questione troppo delicata perché possa essere esaminata dalla Commissione che non può prendere una decisione di tanto rilievo.

CODACCI PISANELLI. Chiarisco all'onorevole Cuttitta che la cessazione di efficacia del decreto è dovuta alla legge del 1926, numero 100, la quale stabiliva che i decreti-legge non convertiti entro due anni avrebbero cessato di aver vigore. In seguito un decreto-legge del settembre 1944 stabilì, derogando quindi, per necessità di cose alla suddetta legge, che entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Parlamento dovessero essere convertiti tutti i decreti-legge precedentemente emanati. Quindi, poiché la Camera ha cominciato a funzionare il 9 maggio 1948, il 9 maggio 1949 tutti i decreti non convertiti hanno cessato di avere efficacia.

Quanto all'affermazione secondo la quale l'operato del Governo sarebbe illegittimo, mi pare che l'onorevole Cuttitta vada un po' troppo lontano. Tutto al più si potrà dire che il Governo agiva senza che la sua azione potesse trovar fondamento nella legge, ma non che andasse contro la legge.

Circa l'opinione secondo cui la Commissione non potrebbe occuparsi di tale questione, non sono d'accordo in quanto, funzionando le Commissioni sia in sede referente che in sede legislativa, esse possono occuparsi di qualsiasi questione, salvo quelle escluse dalla Costituzione e dal Regolamento, fermo restando il diritto dei deputati e del Governo di chiedere che un determinato provvedimento sia esaminato dall'Assemblea.

VOCINO. All'articolo 3 di questo disegno di legge è previsto che il provvedimento dovrebbe aver vigore dal 9 maggio 1949. Se ciò vuol significare che da allora fino ad oggi la Commissione di avanzamento si è riunita illegalmente, per cui un eventuale ricorso al Consiglio di Stato contro le sue deliberazioni sarebbe accolto per violazione di legge o eccesso di potere, io sono contrario all'approvazione del provvedimento; mentre sono favorevole se si tratta soltanto di dare la possibilità alla Commissione di funzionare da oggi in avanti.

CARRON. Ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto determinata dalle promozioni avvenute dal 9 maggio 1949 in poi. Dobbiamo togliere i gradi agli ufficiali che in questo periodo sono stati promossi? Che accadrebbe se non approvassimo il disegno di legge? Si impone, quindi, la necessità di sanare il passato instaurando, da oggi, una nuova situazione di diritto.

Propongo, pertanto, di passare all'esame del disegno di legge.

SPIAZZI, *Relatore*. È stata sollevata una questione molto importante e delicata. Noi possiamo facilmente immaginare quanti ricorsi arriverebbero al Consiglio di Stato nel caso che il disegno di legge non venisse approvato. E poiché, come ha rilevato l'onorevole Codacci Pisanelli, il Governo non è andato contro la legge, ma della legge si è servito per non interrompere il funzionamento della Commissione di avanzamento, io ritengo che il provvedimento debba essere approvato. Mi rimetto, comunque, alla Commissione.

VACCARO, *Sottosegretario di stato per la difesa*. Non ho che da confermare quanto egregiamente ha detto l'onorevole Codacci Pisanelli, e che cioè non s'è espressamente voluto escludere dalla conversione il decreto-legge in esame, ma si è considerata l'opportunità di non esaminarlo, invitando il Governo a presentare in proposito un disegno di legge che soltanto oggi viene sottoposto all'esame della Commissione. Il provvedimento è urgente, in quanto, con l'attuale ordinamento, non si può procedere alla promozione degli ufficiali, e quindi chiedo che la Commissione voglia discuterlo.

DE CARO RAFFAELE. Ritengo che le considerazioni dell'onorevole Cuttitta abbiano una certa importanza, e poiché anche dopo i chiarimenti dell'onorevole Codacci Pisanelli e le osservazioni degli altri colleghi, io noto in tutti un certo disorientamento, propongo di rinviare la discussione ad altra seduta in modo che ognuno possa studiare a fondo la questione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta di rinvio ad altra seduta sia la più logica.

CUTTITTA. Aderisco alla proposta dell'onorevole De Caro di rinviare la discussione ad altra seduta.

PAGLIUCA. Sono favorevole anch'io alla proposta dell'onorevole De Caro, e desidererei che nella prossima seduta il Governo rendesse noto il numero delle promozioni avvenute dal 1949 ad oggi.

VOCINO. Chiedo al rappresentante del Governo che voglia comunicare alla Commissione se in questo periodo la Commissione di avanzamento si sia riunita, come è stata costituita, quante promozioni sono avvenute, se le promozioni sono in atto e, infine, che cosa accadrebbe se la Commissione si pronunciasse contro il disegno di legge in discussione.

Solo dopo tali chiarimenti si potrà deliberare con coscienza.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prendo nota della richiesta di dati che spero di poter fornire al più presto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GUERRIERI FILIPPO

Discussione del disegno di legge: Concessione della croce al merito di guerra ai militari ex internati in Germania ed in Giappone. (1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione della croce al merito di guerra ai militari ex internati in Germania ed in Giappone.

Invito il relatore, onorevole Mattei, a svolgere la relazione.

MATTEI, *Relatore*. Il disegno di legge presentato dal Ministro della difesa relativamente alla concessione della croce al merito di guerra ai militari che, dopo l'8 settembre 1943, furono catturati e deportati in Germania o in Giappone, risponde ad una profonda ed evidente esigenza di giustizia, che di per sé ne impone l'approvazione.

È noto che, secondo le disposizioni di legge fin qui vigenti, possono essere decorati della croce di guerra soltanto i militari che abbiano partecipato ad azioni di guerra o siano rimasti particolarmente esposti all'offesa nemica in pericolo continuo, cosicché non sono compresi nell'ambito della norma gli ufficiali e i soldati che furono internati dal nemico dopo l'armistizio e che con le loro lunghe, oscure e spesso tremende sofferenze, hanno pure largamente meritato l'elogio dei comandi degli eserciti alleati dell'Italia.

Non v'è dubbio che siffatte prove di valore siano meritevoli del medesimo riconoscimento che la legge fino ad oggi in vigore concede per la partecipazione alle operazioni militari. Sono moltissimi coloro che, appunto in quel periodo, che sarà anche in futuro ricordato come il più oscuro e terribile della nostra storia nazionale, tennero mirabilmente fede al giuramento prestato e si opposero al nemico che, anche verso di loro, manifestò la sua barbara brutalità.

Chi non ricorda tutti quei fratelli che, dovunque sorpresi al momento dell'armistizio, furono deportati in quei campi di concentramento dove tanti trovarono la morte e molti altri dovettero attendere la liberazione con la fine della guerra, dopo aver durato inenarrabili sofferenze, sopportando giorno per

giorno la fame, il freddo e i rischi più gravi? In verità, questa lotta passiva, condotta al di là di ogni speranza e fino al limite estremo delle resistenze fisiche, costituisce un capitolo delle nostre vicende nazionali che è altrettanto memorabile quanto la guerra combattuta, fra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, dall'esercito dell'Italia liberata e dalle formazioni partigiane dell'Italia settentrionale. Si può ben dire che un così eroico adempimento del proprio dovere sia tale da meritare anche un compenso più ampio della decorazione al merito militare, se è vero che assai spesso chi ebbe la ventura di scampare alla morte tornò dalla deportazione in condizioni fisiche gravemente menomate.

Queste considerazioni bastano da sole a giustificare il disegno di legge che adesso viene al nostro esame.

Sono facilmente comprensibili le considerazioni per cui la decorazione è concessa anche ai militari che siano stati trattenuti dai giapponesi in campi di concentramento per un periodo non inferiore a cinque mesi. S'intende infine che la croce al merito di guerra, concorrendo le necessarie condizioni, può essere altresì concessa ai dispersi e alla memoria degli internati in Germania, in Giappone o nei territori controllati dall'uno e dall'altro esercito nemico.

Per evidenti motivi, però, la concessione della croce al merito di guerra è subordinata alla condizione di non aver aderito alla sedicente repubblica sociale italiana, e di non aver collaborato con l'esercito invasore.

Per maggiore proprietà e per una migliore comprensione delle disposizioni in esame, proporrò alla Commissione di apportare al progetto governativo alcuni emendamenti di forma che presenterò in sede di discussione degli articoli.

Onorevoli colleghi, nel raccomandare alla vostra approvazione il disegno di legge che vuole ricordare il valore dei militari internati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, sento di interpretare un sentimento comune di tutti i combattenti della Resistenza, fra i quali possono essere degnamente annoverati anche gli ufficiali e i soldati che appunto la proposta in esame vuole ricompensare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SPIAZZI. Per non stabilire un gravissimo precedente di natura morale che potrebbe avere notevoli conseguenze nell'eventualità di di un altro conflitto, avrei preferito che ai deportati politici, più che una croce di guerra, che viene rilasciata per specifiche azioni di guerra, venisse rilasciato un altro attestato, una croce di sofferenza, ad esempio, unitamente alla concessione di tutti i benefici di cui godono i combattenti. È vero che le sofferenze sopportate nei campi di concentramento sono state tali da rendere i deportati degni della più alta considerazione, ma allora, che cosa dovrebbe esser dato a coloro che, per sottrarsi alla deportazione, si sono esposti a rischi altrettanto gravi?

Pertanto non ritengo opportuna la concessione della croce di guerra a coloro che hanno rinunciato a combattere, lasciandosi internare o deportare in Germania.

CARRON. Premetto che aderisco con entusiasmo alla concessione di questa ricompensa agli ex internati, e benché riconosca con l'onorevole Spiazzi che, sotto un certo aspetto, l'essere fatti prigionieri non è bello, ritengo che in questo caso si tratti di una situazione particolare, di prigionieri veramente eccezionali, che avrebbero potuto far ritorno in patria, nelle loro case, continuare la loro carriera — come in molti casi è avvenuto — ed invece hanno rifiutato: ragione per cui, nella mia qualità di partigiano, sento di poter dire che essi hanno dimostrato un coraggio forse più grande di noi combattenti partigiani, perché è più facile andare contro il nemico che morire ogni giorno un po', in silenzio, per tener fede ad un giuramento.

Io ritengo che essi siano i più meritevoli di questa decorazione: perché sono anche i più puri di tutti. Infatti, dei partigiani si potrà dire che qualcuno ha commesso dei delitti, che qualcuno s'è arricchito, ma di costoro nessuno potrà dire nulla: son tornati ammalati, perché hanno voluto rimanere in prigionia per difendere la Patria. Perché se è vero che si combatte con le armi in pugno, è pur anche vero che si combatte anche resistendo moralmente al nemico.

CUTTITTA. L'onorevole Carron mi ha preceduto con considerazioni che sono anche le mie. Potrebbe esser discusso il modo in cui costoro sono stati fatti prigionieri — perché taluni si sono presentati volontariamente: e in questo caso avrebbe ragione l'onorevole Spiazzi — ma allora si renderebbe necessaria una discriminazione che è impossibile fare: quindi si deve tener conto soltanto dei fattori morali. Coloro che erano in Germania avrebbero potuto rientrare in Italia quando lo avessero voluto; alcuni lo hanno fatto, altri invece hanno preferito rimanere a sopportare fame e patimenti; molti son morti a causa di malattie: perché non dar loro que-

sto riconoscimento? La croce al merito di guerra è una decorazione come un'altra.

SPIAZZI. Vorrei chiarire ai colleghi che io non disconosco le sofferenze patite dai deportati: anzi, mi associo anche alla proposta di concessione della croce al merito di guerra. Mi preoccupavo soltanto di evitare conseguenze deleterie nella eventualità di una futura guerra.

BOTTONELLI. Noi siamo favorevoli al disegno di legge in discussione, perché intendiamo dare pieno ed esplicito riconoscimento alle sofferenze di questi internati, al loro eroico comportamento di fronte alle lusinghe del ritorno in patria, della restituzione del diritto alla vita. Essi hanno dato un esempio di fermezza di fronte al nazifascismo e di fedeltà alla bandiera ed all'onore militare del nostro paese; hanno preferito il peggiore dei destini nelle mani di gente che non conosceva alcuna legge umana piuttosto che piegarsi. E dico ciò non soltanto come cittadino, ma anche come partigiano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Al regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, sono apportate le aggiunte e modifiche indicate negli articoli seguenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« *f*) siano stati catturati e deportati in Germania o in territori controllati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 e la deportazione si sia protratta per un periodo non inferiore a cinque mesi.

Inoltre gli interessati:

se ufficiali, durante il periodo di deportazione non devono aver prestato alcuna attività o dato alcuna adesione ai nazi-fascisti e devono aver riportato favorevole giudizio dalle apposite commissioni all'atto del loro rientro in patria;

se sottufficiali o graduati e militari di truppa, non devono aver prestato lavoro su invito dei nazi-fascisti anteriormente al 1° settembre 1944;

« *g*) siano stati trattenuti in campo di concentramento dai nipponici dopo l'8 settembre 1943 e l'internamento si sia protratto per un periodo non inferiore a cinque mesi. Inoltre gli interessati debbono aver ottenuto all'atto del loro rientro in patria favorevole giudizio da parte delle apposite commissioni.

Il periodo minimo di cinque mesi non è richiesto per coloro che durante la deportazione o l'internamento abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità per le quali siano divenuti inabili a proficuo lavoro.

L'onorevole Mattei, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole*: i seguenti paragrafi, *le parole*: i paragrafi e il comma di cui appresso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

BOTTONELLI. Poiché fra i territori controllati dai tedeschi, ve ne erano alcuni situati in Italia, chiedo se rientrano nella categoria in questione anche coloro che furono internati in quei campi.

PRESIDENTE. È sufficiente che siano stati catturati dai tedeschi e deportati in un loro campo.

Pongo in votazione l'articolo 2 fino alle parole « rientro in patria ».

(*È approvato*).

Al capoverso che segue il relatore, onorevole Mattei, ha presentato il seguente emendamento di forma:

« *Alla dizione*: Se sottufficiali o graduati e militari di truppa, *sostituire*: se sottufficiali, graduati o militari di truppa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 2 fino alla parola « commissioni ».

(*È approvata*).

L'onorevole Carron ha presentato il seguente emendamento all'ultimo comma dell'articolo 2:

« *Sostituire le parole*: per le quali siano divenuti invalidi a proficuo lavoro, *con le parole*: per le quali sia stato loro riconosciuto il diritto a pensione di guerra ».

CARRON. Scopo dell'emendamento è quello di facilitare le pratiche occorrenti per pro-

vare la esistenza delle condizioni richieste. Si presuppone infatti che chi ha diritto a pensione di guerra sia già stato sottoposto alla visita medica che, invece, si renderebbe nuovamente necessaria se si mantenesse il testo attuale.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Però chi avesse contratto una malattia tale da non consentire il godimento della pensione di guerra resterebbe escluso dal beneficio.

CARRON. Faccio osservare che con l'emendamento da me proposto viene ad essere aumentato il numero di coloro che potranno aver diritto alla croce: difatti, non è detto che tutti i pensionati dell'ottava categoria siano invalidi a proficuo lavoro.

DE CARO RAFFAELE. Sono d'accordo col collega Carron, anche perché non saprei chi dovrebbe rilasciare la dichiarazione di inabilità a qualsiasi lavoro.

BOTTONELLI. Sono dell'opinione che la proposta del collega Carron possa diminuire il numero degli aventi diritto alla decorazione, e pertanto sono contrario al suo emendamento. D'altra parte, inserendo la clausola del « riconoscimento del diritto a pensione », la procedura sarebbe enormemente ritardata, perché tutti sappiamo bene quale sia il ritmo delle pratiche di pensione.

Si perderebbe troppo tempo. Quanta gente attende, da tale riconoscimento, la possibilità di trovar lavoro? E, d'altra parte, quanta gente, dichiarata inabile a proficuo lavoro, occupa dei posti per i quali è necessario essere pienamente efficienti?

MATTEI, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Carron per quanto riguarda le « infermità », ma non per quanto riguarda le « ferite »: ci sono delle specie di ferite che non danno diritto a pensione. Pertanto ritengo che si possa meglio dire: « che abbiano riportato ferite o abbiano diritto a pensione di guerra », tanto, le mutilazioni rientrano nella categoria pensionabile.

COPPI ALESSANDRO. Propongo che alle parole: « per le quali », vengano sostituite le parole: « per la quale ».

CARRON. Sono convinto che tutti siamo sostanzialmente d'accordo ma io sostengo che l'emendamento da me proposto è il più favorevole, anche se riconosco con l'onorevole Bottonelli che le pratiche di pensione sono molto lente, cosa assai grave per coloro che debbono beneficiare della pensione, ma di poca importanza per coloro che attendono la decorazione.

Sono pienamente favorevole alla modifica proposta dal collega Coppi, perché, effettivamente, essa estende ancor più la categoria dei beneficiari, ma non mi nascondo che con quel « la quale » si potrebbe ingenerare confusione. Io direi, comunque, « ferite o mutilazioni ».

MATTEI, *Relatore*. Accetto la dizione proposta dal collega Carron che mi sembra più corretta.

COPPI ALESSANDRO. Mi pare che con la formulazione Carron non vengano compresi fra gli aventi diritto alla concessione della croce coloro che abbiano riportato ferite le quali non diano diritto al riconoscimento della pensione.

CARRON. Poiché effettivamente potrebbe accadere che vi siano alcuni i quali, pur avendo riportato delle gravi ferite, possono egualmente lavorare, e non è giusto escluderli dalla concessione della croce di guerra, anche se non abbiano diritto a pensione, accetto la modifica al mio emendamento proposta dall'onorevole Coppi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento così formulato:

« *Alle parole*: per le quali siano divenuti invalidi a proficuo lavoro, *sostituire le parole*: per la quale sia stato loro riconosciuto il diritto a pensione di guerra ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2 così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La croce al merito di guerra può altresì essere concessa, ove ricorrano le condizioni richieste, a dispersi in azioni di guerra e alla memoria di coloro che sono deceduti dopo l'8 settembre 1943 durante la deportazione in Germania o in territori controllati dai tedeschi o durante l'internamento in campo di concentramento in Giappone o in territori controllati dai nipponici ».

L'onorevole Coppi ha presentato all'articolo 3 il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole*: può altresì essere concessa, *le parole*: è altresì concessa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 è inserito il seguente:

« Per tutto il periodo di deportazione in Germania o territori controllati dai tedeschi e per tutto il periodo di internamento in Giappone o territori controllati dai nipponici non può essere conferita più di una croce al merito di guerra ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra o per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento, di cui all'articolo 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scadrà sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Carron ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

« Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra scadrà un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento, di cui all'articolo 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scadrà sei mesi dopo l'avvenuta comunicazione all'interessato ».

CARRON. Nella formulazione dell'articolo 5 da me proposta sono considerati due termini: uno, per la richiesta di concessione, nella misura di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, in quanto sei mesi sono, a mio avviso, troppo pochi per potersi sufficientemente documentare; l'altro, per il reclamo contro il negato conferimento, di sei mesi decorrenti però dalla notifica del provvedimento all'interessato, onde evitare la possibilità che la comunicazione della decisione avvenga quando il termine sia già scaduto.

PRESIDENTE pongo in votazione l'articolo 5 nella formulazione dell'onorevole Carron.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri ».

Come la Commissione ricorda, la discussione di questo disegno di legge, iniziata nella precedente seduta, fu rinviata essendosi riconosciuta la necessità di avere ulteriori chiarimenti.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Marzarotto.

MARZAROTTO, *Relatore*. Desidero precisare la situazione. L'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, prevede la sospensione dal servizio per i sottufficiali dei carabinieri che siano sottoposti a procedimento penale. Il regolamento sullo stato dei sottufficiali che si applica a tutte le altre armi prevede invece la sospensione dal grado. La relazione del Governo al presente disegno di legge dice che, essendo stato ritenuto troppo grave il provvedimento di sospensione dal grado, è in corso una modifica al regolamento per cui viene applicato a tutte le forze armate — e quindi anche ai carabinieri — il provvedimento della sospensione dal servizio. Allora, perché abrogare una disposizione che fra qualche tempo sarà estesa a tutti? Perché estendere ai carabinieri una disposizione più grave, quando fra non molto dovrà poi essere annullata?

Stando così le cose, le soluzioni son due: o si respinge il disegno di legge, o si sollecita il Governo ad affrettare l'emanazione delle disposizioni che estendono la sospensione dal servizio a tutti i sottufficiali, sospendendo nel frattempo la discussione del provvedimento in oggetto.

Pertanto, io propongo che la legge non sia approvata.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. L'articolo unico è del seguente tenore:

« È abrogato l'articolo 5 della legge 2 giugno 1936, n. 1225; concernente provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

La seduta termina alle 12,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI